



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE IV

UFFICIO I

Roma, 13 FEB 2007

Prot. n. 11439

Agli intermediari di cui all'art. 1, lettera
a) del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116.

OGGETTO: istruzioni applicative in materia di rimborso delle somme relative a conti dormienti, versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Premessa

Il D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (di seguito "Regolamento") ha dettato la prima disciplina di attuazione dell'art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha istituito un Fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.

L'articolo 4 del Regolamento contiene le norme per la comunicazione ed il successivo versamento al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito "MEF") dei rapporti qualificabili come dormienti, mentre il successivo articolo 7 riguarda la disciplina transitoria.

A seguito del versamento al MEF delle relative somme, è pervenuto a questa Amministrazione un considerevole numero di richieste di rimborso inviate dai titolari di rapporti qualificati come dormienti. Di conseguenza appare opportuno fornire le seguenti indicazioni operative, per facilitare la gestione delle richieste di rimborso da parte dei titolari dei suddetti conti e loro aventi causa.

Istruzioni applicative

L'intermediario che abbia erroneamente applicato la disciplina di riferimento, versando al fondo l'importo dei rapporti in assenza delle condizioni per la dormienza, è tenuto a soddisfare direttamente le richieste di rimborso o di ripristino delle condizioni antecedenti la data di versamento al Fondo.

Successivamente lo stesso Intermediario potrà avanzare al Fondo richiesta di rimborso delle somme restituite ai titolari dei rapporti o loro aventi causa.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO



AR

G